13396-18

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

PUBBLICA UDIENZA
DEL 11/12/2017

CARLO ZAZA - Presidente -
CATERINA MAZZITELLI
GRAZIA MICCOLI - Rel. Consigliere -
ALFREDO GUARDIANO
BARBARA CALASELICE

Sent. n. sez.
2829/2017

REGISTRO GENERALE
N.6673/2017

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

nato il 05/05/1937 a PONTELONGO
nato il 05/06/1963 a ARONA
nato il 01/08/1971 a ARONA

avverso la sentenza del 27/06/2016 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita'
Udito il difensore
LA DIFESA CHIEDE L'ACCOGLIMENTO DEL RICORSO

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Simone PERELLI, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.

Per i ricorrenti, l'avv. Roberto CATANZARITI ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.

RILEVATO IN FATTO

1. Con sentenza del 27 giugno 2016, la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della pronunzia emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale della stessa città, confermava la condanna di (nella qualità di amministratore di diritto dalla data di costituzione al 21 novembre 2008 e di liquidatore dal 16 aprile 2009 alla data del fallimento), (figli di entrambi nella qualità di amministratori di fatto) per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, ascritti ai suddetti imputati con riferimento al fallimento della societ (dichiarato con sentenza del Tribunale di Milano del 3 settembre 2009).

Nella imputazione venivano contestati tre fatti di bancarotta:

1) "cagionavano il dissesto della società con dolo e per effetto di operazioni dolose attraverso la creazione e lo sviluppo di un articolato sistema di frode carosello volto a favorire le altre società del gruppo ponendo in essere [ndr: numerose] condotte integrative degli illeciti penali tributari di cui al D. Lgs. 74/2000";
2) "distraevano dal patrimonio sociale somme quantificabili in non meno di euro 950.000,00 relativi a prelievi in contanti dai conti correnti sociali senza idoneo giustificativo contabile, importi non consegnati al curatore";
3) "al fine di procurare a sé e ad altri un ingiusto profitto e di arrecare pregiudizio ai creditori, occultavano o comunque tenevano i libri e le altre scritture contabili in modo tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio e degli affari, con particolare riferimento al libro giornale, ai registri IVA acquisiti e vendite relative all'anno 2008, ai conti di mastro per gli anni 2007 e 2008, ai bilanci 2007 e 2008".

2. Avverso tale sentenza e l'ordinanza resa all'udienza del 27 giugno 2016 ha proposto, con atto sottoscritto dal proprio difensore, ricorso per cassazione articolato in sette motivi.

2.1. Con il primo si deduce violazione di legge in ordine all'art. 420-*ter* cod. proc. pen. Si sostiene l'illegittimità dell'ordinanza del 27 giugno 2016 con la quale la Corte d'Appello di Milano, dopo aver disposto una visita medico-fiscale, ha rigettato l'istanza di rinvio per legittimo impedimento – dovuto a motivi di salute – formulata dall'imputato. La Corte territoriale, accogliendo in maniera acritica le determinazioni assunte dal medico fiscale, avrebbe, erroneamente, inteso il concetto di "assoluta impossibilità" di comparire di cui all'art. 420-*ter* del codice di rito nel senso di fisica impossibilità dell'imputato di fare ingresso nell'aula di udienza.

2.2. Con il secondo motivo si denunzia violazione di legge in ordine all'art. 521 cod. proc. pen.

La Corte territoriale avrebbe riqualificato solo in sentenza i fatti contestati – in primo grado ritenuti integrativi della fattispecie di causazione del fallimento con dolo – nella più grave ipotesi di causazione del fallimento per operazioni dolose.

Sostiene il ricorrente che una corretta applicazione dei principi sanciti a livello nazionale e sovranazionale avrebbe dovuto imporre al collegio la necessità di prospettare all'imputato già nel corso del giudizio l'evenienza del mutamento *in iuris* dell'imputazione, così da consentirgli di difendersi, tra l'altro, in ordine all'elemento psicologico del reato così come riqualificato, quale elemento di differenziazione delle due fattispecie previste e punite dall'art. 223, comma 2, n. 2 L. Fall. e parametro di maggiore gravità della "nuova" fattispecie rispetto a quella per la quale è intervenuta condanna in primo grado.

Sostiene, altresì, che non sarebbe rilevante il fatto che nell'imputazione originaria siano state contestate entrambe le fattispecie previste normativamente, sebbene esse siano alternative tra di esse come evincibile dall'impiego della congiunzione disgiuntiva "o" in luogo di quella copulativa "e".

2.3. Con i successivi motivi di ricorso (dal terzo al settimo) il ricorrente deduce violazione di legge e vizi motivazionali relativamente alle argomentazioni elaborate dalla Corte territoriale rispetto alle censure mosse alla sentenza di primo grado con l'atto di appello; in particolare, con riferimento:

- alla mancata indicazione del ruolo svolto dal ricorrente e dagli amministratori di fatto sia rispetto alle condotte poste in essere nella fase ideativa e preparatoria dei reati contestati, sia in relazione all'efficienza causale dei singoli apporti comportamentali rispetto al dissesto e conseguente fallimento della società Non esisterebbe nella motivazione resa dal giudice di secondo grado alcuna descrizione delle specifiche condotte poste in essere da né sotto il profilo attivo del concorso causale nei reati addebitati, né sotto l'aspetto eventualmente omissivo *ex* art. 40, comma 2, cod. pen. con riferimento ad un ipotetico mancato esercizio del potere di controllo sull'operato degli amministratori di fatto. L'affermazione della penale responsabilità del ricorrente si fonderebbe sulla mera constatazione del suo ruolo di amministratore di diritto della e della sua operatività all'interno dell'azienda;
- all'omessa indicazione delle prove poste a fondamento della penale responsabilità dell'imputato. La Corte territoriale, a fronte delle specifiche censure mosse sul punto, avrebbe desunto la responsabilità del ricorrente dall'omissione degli adempimenti fiscali. Tuttavia, il presunto debito tributario (in quanto determinato in via soltanto induttiva dalla Guardia di Finanza) non sarebbe mai stato menzionato né dalla Guardia di Finanza, né dal curatore fallimentare, né tantomeno dal giudice dell'abbreviato quale causa e/o concausa del dissesto della
- alla carenza di motivazione in ordine all'accertamento del nesso causale tra condotta e dissesto, in quanto la Corte d'Appello avrebbe assolto al proprio onere motivazionale

mediante la mera utilizzazione di alcuni stralci della relazione del curatore fallimentare, frutto, quasi esclusivamente, di fatti venuti a conoscenza dello stesso curatore sulla base delle informative di reato della Guardia di Finanza e di ragionamenti induttivi ed opinioni personali non idonei, in quanto tali, a costituire prova nel processo penale;

- alla condanna per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione (doglianze oggetto del quarto motivo di ricorso). Censurata la sentenza di primo grado in ordine al difetto di motivazione circa la sussistenza dell'elemento soggettivo e di quello oggettivo del reato contestato, il riscontro fornito dalla Corte territoriale sarebbe ugualmente carente atteso che la prova della penale responsabilità del ricorrente viene individuata nel "*solo fatto che siano stati effettuati prelievi di sì considerevole entità dai conti della fallita senza alcuna giustificazione*". In altri termini, nel provvedimento impugnato non si darebbe conto delle ragioni poste a fondamento della responsabilità "personale" del ricorrente nei prelevamenti di denaro operati da meri delegati, né si indicherebbe la logica inferenziale sulla base della quale si sia ritenuto che il denaro prelevato sia stato comunque a lui consegnato dall'impiegata che materialmente lo aveva prelevato;
- all'insufficiente e/o carente motivazione circa l'elemento sia oggettivo che soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale (quinto motivo di ricorso), in quanto il tribunale di Milano avrebbe appiattito la propria motivazione sulle risultanze delle indagini espletate dalla Guardia di Finanzia e sulla relazione del curatore fallimentare. La Corte territoriale, pur ammettendo il difetto di motivazione della pronuncia di primo grado, ha analogamente finito per formulare ogni valutazione sulla base degli accertamenti operati dalla Guardia di finanza, ritenuti prova inequivocabile della natura e della gravità delle carenze riscontrate nella tenuta dei libri e della documentazione contabile. Tali difetti argomentativi si riscontrerebbero anche relativamente all'elemento soggettivo del reato contestato, con conseguente violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione dei fatti per cui si procede ai sensi dell'art. 217, comma 2, l. fall.;
- al trattamento sanzionatorio (sesto motivo di ricorso). Pur avendo applicato una pena che si discosta notevolmente dal minimo edittale, il Tribunale di Milano non ne avrebbe fornito adeguata motivazione e la Corte territoriale, a fronte di uno specifico motivo di appello, avrebbe "omesso totalmente alcuna motivazione in merito";
- alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (settimo motivo di ricorso) in quanto, nel confermare il diniego di tali circostanze, la Corte territoriale non avrebbe operato il benché minimo sforzo motivazionale, così impedendo la individuazione delle ragioni per le quali sia stato negato il beneficio invocato dall'imputato.

3. Ha proposto ricorso anche con atto sottoscritto dal proprio difensore ed articolato in dieci motivi.

3.1. Con il primo si censura, analogamente a quanto denunziato da violazione di legge in ordine all'art. 521 cod. proc. pen. per la riqualificazione, operata dalla Corte territoriale direttamente in sentenza, dei fatti contestati – in primo grado ritenuti integrativi della fattispecie di causazione del fallimento con dolo – nella più grave ipotesi di causazione del fallimento per operazioni dolose.

3.2. Con i successivi motivi di ricorso il ricorrente deduce violazione di legge e vizi motivazionali relativamente alle argomentazioni elaborate dalla Corte territoriale rispetto alle censure mosse alla sentenza di primo grado con l'atto di appello; in particolare, con riferimento:

- all'affermazione di responsabilità penale del cd. amministratore di fatto (secondo motivo di ricorso). Atteso che tale soggetto può essere chiamato a rispondere del reato proprio sia quale *extraneus*, in concorso con gli organi legali della società, sia autonomamente, quale diretto destinatario della norma, entrambi i giudici di merito avrebbero dovuto verificare se l'"operatività" (affermata dal curatore fallimentare) dei all'interno della società fosse sinonimo di ingerenza gestoria nell'amministrazione oppure espressione di uno spirito nella dinamicità dei rapporti familiari. A fronte di uno specifico motivo di gravame, la Corte territoriale non ha illustrato alcun iter logico-argomentativo attraverso il quale giustificare la scelta effettuata, limitandosi ad affermare una sorta di responsabilità penale familiare collettiva, senza alcuna differenziazione, né con riferimento alla condotta, né all'elemento soggettivo, né con riferimento alla qualifica dei tre imputati;
- alla qualifica del ricorrente quale amministratore di fatto (terzo motivo di ricorso). Censurata la sentenza di primo grado che, invece di fornire doverosa contezza dei singoli e specifici ruoli svolti da ciascuno dei concorrenti nella società fallita, avrebbe ideato una nuova e stravagante forma di "responsabilità penale familiare", la Corte territoriale non avrebbe fornito alcuna giustificazione dell'iter logico-argomentativo attraverso il quale ha ritenuto sussistenti elementi fattuali e probatori a carico dell'imputato. Al contrario, sostenendo una "verosimile unica realtà imprenditoriale" formata da distinte società riconducibili impropriamente alla e dalla cui "cogestione" si dovrebbe desumere una "corresponsabilità" nella causazione del fallimento della il giudice di secondo grado avrebbe fornito una motivazione di tipo meramente congetturale;
- all'affermazione di responsabilità sulla base di prove non esistenti ovvero travisate (quarto motivo). Il giudice di primo grado avrebbe pronunciato sentenza di condanna pur in presenza di elementi di prova di carattere esclusivamente indiziario (dichiarazioni testimoniali, relazione del curatore fallimentare e accertamenti della Guardia di Finanza), in quanto tali inidonei a costituire valido fondamento di una pronuncia di tal genere. A fronte di uno specifico motivo di appello, la Corte territoriale avrebbe

mantenuto il vuoto argomentativo caratterizzante la sentenza del Tribunale, omettendo una più opportuna e critica rivalutazione del materiale probatorio;

- alla mancanza di motivazione circa la sussistenza del nesso causale tra le condotte contestate e il dissesto della società (quinto motivo di ricorso). Il giudice di primo grado avrebbe ritenuto di poter collegare eziologicamente le suddette condotte allo stato di dissesto della società per il solo fatto di essersi verificate in epoca antecedente al fallimento. Censurata per tali ragioni la sentenza del Tribunale, la Corte d'Appello avrebbe assolto al proprio onere motivazionale mediante la mera utilizzazione di alcuni stralci della relazione del curatore fallimentare, frutto, quasi esclusivamente, di fatti venuti a conoscenza dello stesso curatore mediante acquisizione delle informative di reato della Guardia di Finanza e di ragionamenti induttivi e opinioni personali inidonei, in quanto tali, a costituire prova nel processo penale;
- alla condanna per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione (sesto motivo di ricorso). Sia la sentenza del Tribunale che quella della Corte d'Appello avrebbero analizzato le sole condotte poste in essere dal coimputato senza valutare concretamente le modalità mediante le quali si sarebbe esplicato il contegno concorsuale degli amministratori di fatto;
- alla condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale (settimo motivo di ricorso). Le lacune – denunziate con l'atto di appello – della motivazione del giudice di primo grado si riscontrerebbero anche nella pronuncia della Corte territoriale con la quale, sostenendosi che le condotte omissive poste in essere reiteratamente nella tenuta della contabilità fossero esaustive della volontà di non consentire un'agevole ricostruzione degli affari della società, non si sarebbe offerto alcun contributo motivazionale ulteriore, rispetto alla pronuncia del Tribunale, in ordine all'elemento psicologico e all'apporto causale fornito dalla condotta dell'imputato;
- al trattamento sanzionatorio (ottavo motivo di ricorso). Pur avendo applicato una pena che si discosta notevolmente dal minimo edittale, il Tribunale di Milano non ne avrebbe fornito adeguata motivazione e la Corte territoriale, a fronte di uno specifico motivo di appello, avrebbe "omesso totalmente alcuna motivazione in merito";
- alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (nono motivo di ricorso) in quanto, nel confermare il diniego di tali circostanze, la Corte territoriale non avrebbe operato il benché minimo sforzo motivazionale, così impedendo la individuazione delle ragioni per le quali sia stato negato il beneficio invocato dall'imputato;
- alla determinazione degli aumenti di pena per le aggravanti contestate (decimo motivo di ricorso). La sentenza del Tribunale avrebbe completamente omesso di indicare i criteri in base ai quali sono stati operati gli aumenti di pena in considerazione delle aggravanti. La Corte di Appello, pur sollecitata in tal senso, non solo avrebbe totalmente ignorato le doglianze difensive, ma avrebbe ulteriormente omesso di

motivare in ordine ai suddetti aumenti di pena, non indicando le ragioni poste a fondamento della quantificazione dell'aumento operato per la recidiva reiterata *ex* art. 99, comma 4, cod. pen.

4. Con atto sottoscritto dal proprio difensore ed articolato in nove motivi, ha proposto ricorso per cassazione anche

4.1. Con il primo dei nove motivi di ricorso formulati si deduce violazione di legge e vizi motivazionali in ordine all'art. 223, commi 1 e 2, in relazione all'art. 216, comma 1, n. 1 e 2, L. Fall.. La Corte territoriale, limitandosi a recepire in modo acritico l'impostazione accusatoria espressa nel capo di imputazione, avrebbe confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Milano senza indicare in modo specifico – a fronte delle specifiche e dettagliate censure formulate con l'atto di appello – la condotta addebitata all'imputato. In altri termini, il giudice di secondo grado, pur espressamente sollecitato sul punto, non avrebbe operato alcuna distinzione tra le due diverse fattispecie ("causazione dolosa del fallimento" e "determinazione del fallimento per effetto di operazioni dolose") previste dall'art. 223 l. fall. che, a fronte di un identico elemento oggettivo, si caratterizzano per un diverso elemento psicologico (dolo specifico il primo e dolo generico o eventuale il secondo).

4.2. I restanti motivi di ricorso sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli formulati da in ordine:

- all'affermazione di responsabilità penale dei c.d. amministratori di fatto;
- alla violazione di legge in ordine all'art. 2639 cod. civ. con riferimento alla qualifica di amministratore di fatto;
- al carattere esclusivamente indiziario delle prove poste a fondamento della sentenza di condanna;
- alla mancanza di motivazione circa la sussistenza del nesso causale tra le condotte contestate e il dissesto della società;
- alla mancata individuazione delle condotte del ricorrente causalmente connesse alla produzione del dissesto e quindi integranti la fattispecie d i bancarotta fraudolenta patrimoniale;
- alla mancata individuazione delle condotte del ricorrente causalmente connesse alla mancata tenuta delle scritture contabili e, quindi, integranti la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale;
- al trattamento sanzionatorio;
- alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche;
- all'omessa indicazione dei criteri in base ai quali sono stati determinati gli aumenti di pena per le aggravanti contestate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono infondati e per alcuni profili inammissibili.

1. È infondato il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di con il quale si assume la violazione del disposto dell'art. 420-*ter* cod. proc. pen.

Indubbiamente condivisibili sono le argomentazioni del ricorrente in ordine alla circostanza che l'assoluta impossibilità a comparire derivante da infermità fisica, come causa ostativa del giudizio contumaciale, non possa essere intesa come impedimento esclusivamente meccanico dell'imputato a fare ingresso nell'aula d'udienza, posto che la facoltà di comparire è estrinsecazione dell'esercizio del diritto di difesa e che la garanzia sottesa a questo diritto comporta che l'imputato sia in grado di presenziare al processo a suo carico come parte attiva della vicenda che lo coinvolge. Sicché, nel caso in cui sussista uno stato morboso che incida seriamente sulla salute, potrà solo esigersi che l'interessato spinga il proprio sforzo diretto a partecipare al processo sino a dove non esista una condizione psico-fisica incompatibile con tale impegno (si veda in tal senso Sez. 5, n. 15646 del 05/02/2014, Coviello, Rv. 259841; precedenti conformi: n. 12836 del 2005, Rv. 231720; n. 43885 del 2008, Rv. 241913; n. 11678 del 2012, Rv. 252318).

Tuttavia, nel caso di specie, nell'ordinanza impugnata si è fatta corretta applicazione del suddetto principio.

La Corte territoriale, infatti, ha rigettato l'istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato dopo aver disposto apposita visita medico-fiscale, in seguito alla quale è stato attestato che l'imputato risultava in "buone condizioni di nutrizione, vigile, collaborante, sufficientemente orientato".

All'esito dei predetti accertamenti, il sanitario incaricato certificava, quindi, l'assenza di condizioni di salute tali da controindicare in maniera assoluta la presenza in giudizio dell'imputato. Per tali ragioni, la Corte territoriale ha rigettato, con decisione assolutamente priva di vizi logici e giuridici, l'istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato e il difensore nulla ha eccepito.

Ne consegue, quindi, l'infondatezza della dedotta violazione dell'art. 420-*ter* cod. proc. pen., atteso che «in tema di impedimento a comparire dell'imputato, è sottratto al sindacato di legittimità il provvedimento con cui il giudice di merito rigetta l'istanza di rinvio del dibattimento sulla base di una motivazione immune da vizi logici e giuridici con la quale si dà ragione del fatto che l'impedimento dedotto non riveste i caratteri di assolutezza richiesti dalla legge (Sez. 2, n. 36879 del 31/03/2017, T, Rv. 271167; si veda anche Sez. 5, n. 44369 del 29/04/2015, Romano, Rv. 26581901, secondo la quale il giudice di merito può ritenere l'insussistenza dell'impedimento a comparire dell'imputato, dedotto mediante l'allegazione di certificato medico, anche indipendentemente da una verifica fiscale e facendo ricorso a nozioni di comune esperienza idonee a valutare l'impossibilità del soggetto portatore della prospettata patologia di essere presente in giudizio, se non a prezzo di un grave e non evitabile rischio per la propria salute).

2. Quanto al secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di (e all'analoga doglianza formulata anche da nel primo motivo di ricorso), va evidenziato che nessuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza si è verificata nel caso in esame.

2.1. Nel capo 1) delle imputazioni la contestazione della bancarotta impropria è stata articolata indicando nella prima parte entrambe le condotte di causazione del dissesto con dolo e per effetto di operazioni dolose.

Sono state però subito dopo specificate le attività poste in essere ovvero la <<creazione e lo sviluppo di un articolato sistema di frode carosello volto a favorire le altre società del gruppo .>>, realizzato con <<le seguenti condotte integrative degli illeciti penali tributari di cui al D. Lgs 74/2000:

1.1. utilizzando ., esercente attività di trasporto di merci su strada per conto terzi, ma operante in realtà anche come società cartiera (missing trader) deputata ad emettere fatture per operazioni inesistenti al fine di creare in favore delle società destinatarie delle fatture e beneficiarie della frode (brokers) documentazione fittizia di costi per prestazioni in realtà inesistenti e di costi per apparenti versamenti dell'IVA gravante su tali prestazioni (IVA in realtà non versata); mediante il consequenziale abbattimento dei redditi con il computo dei costi fittizi e mediante il computo dell'IVA che si faceva figurare come pagata, al fine di consentire alle società del (formato dalle società e) di evadere in tal modo le imposte sui redditi (IRPEG e IRAP) e di portarsi in detrazione IVA solo apparentemente versata; in particolare: nell'anno 2007 emettevano tutte le fatture relative a operazioni inesistenti che facevano apparire come effettuate in favore della destinataria per un complessivo imponibile di € 2.136.698,02 con Iva 20 % per € 424.237,87 ed in favore dell'altra destinataria per un complessivo imponibile di € 17.434.253,92 più Iva 20 % per € 3.476.550,85, per un totale cumulativo di € 19.570.951,94; nell'anno 2008 emettevano tutte le fatture relative a operazioni inesistenti che facevano apparire come effettuate in favore delle suindicate tre società del fatture per un complessivo imponibile di € 11.189.188,92 più Iva 20% per ulteriori € 1.895.029,84; omettevano inoltre di versare entro il termine previsto dalla legge 04.08.1986 n. 248 per la presentazione della Dichiarazione annuale di Sostituto di imposta (31 luglio) le ritenute operate, risultanti dalle Certificazioni rilasciate ai Sostituti, pari ad un ammontare superiore alla soglia di punibilità di € 50.000,00 per ciascun periodo e più precisamente per il periodo di imposta 2007 ritenute operate e non versate per € 1.276.965,65 e per il periodo di imposta 2008 ritenute operate e non versate per € 195.099,77.

1.2. deliberatamente operando con funzioni di *missing trader* e senza criteri di economicità;

1.3. sopportando per intero i costi reali relativi alla gestione dei rami di azienda corrispondenti alle unità locali di Cassino e Garbagna Novarese;

1.4. fatturando unicamente a società del gruppo che a loro volta apparivano come fornitori dei clienti finali destinatari delle prestazioni svolte;

1.5. ricevendo compensi in misura incongrua, inferiore ai costi sopportati e comunque avulsa da qualsiasi collegamento con le fatture emesse;

1.6. omettendo sistematicamente l'adempimento dei debiti di natura tributaria e previdenziale, così determinando come inevitabile conseguenza il sorgere di ulteriori debiti a titolo di sanzioni

e interessi e quindi l'insolvenza sociale>>.

A fronte di una così articolata e puntuale contestazione, sia nella sentenza di primo grado che in quella impugnata in questa sede, i giudici di merito hanno dato ampio e logico conto delle risultanze in base alle quali hanno ritenuto integrata la fattispecie di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2 legge fallimentare.

In particolare nella sentenza di appello, dopo aver fatto riferimento a quanto statuito in quella di primo grado e rispondendo alle doglianze proposte sul punto dagli imputati con l'atto di impugnazione, si è precisato che <<gli accertamenti della Guardia di Finanza hanno consentito di ricostruire una serie di modalità fraudolente con le quali le società del gruppo venivano utilizzate, allo scopo di evadere le imposte e di usufruire impropriamente di agevolazioni e/o sgravi contributivi. Per quanto specificamente riguarda la società nel p.v.c. della G.d.F. di Cassino si legge che la stessa "ha operato fittiziamente, per quanto attiene l'aspetto soggettivo delle operazioni stesse, in quanto, sebbene le prestazioni siano reali e/o veritiere, di fatto non sarebbero state rese dalla stessa che avrebbe dovuto dichiarare" (f. 21 p.v.c. cit.).

Il senso dell'affermazione - che la difesa di denuncia essere stato travisato dal primo giudice - è agevolmente evincibile dalla lettura integrale del p.v.c. della G.d.F. di Cassino e dalla segnalazione del Nucleo di P.T di Novara ed è sostanzialmente rispecchiato dall'imputazione: come ricostruito dagli operanti, sulla scorta della documentazione rinvenuta e all'esito dei controlli incrociati, è emerso che la ´ veniva utilizzata come una società interposta fittiziamente nei rapporti tra e i fornitori, allo scopo evadere le imposte sugli acquisti. In pratica, la dopo avere preso in affitto i rami d'azienda dalle società e (ambedue amministrate da acquistava beni e servizi necessari all'attività di autotrasporto in esenzione IVA, quale esportatore abituale, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del d.p.r. 633/72, in forza di fraudolente dichiarazioni d'intento emesse ai sensi dell'art. 1 lett. c) del D.L. 29 dicembre 1983 n. 746, per poi rifatturare, applicando l'IVA con aliquota ordinaria, alle stesse società da cui aveva preso in affitto l'azienda. Il sistema consentiva di costituire costi fittizi e IVA "a monte" per le società destinatarie delle fatture stesse. Dal canto suo, non versava l'IVA dovuta all'erario (apparentemente incassata dai suoi clienti), omettendo di presentare la dichiarazione ai fini delle I.I.DD. e ai fini IVA per l'anno d'imposta 2007 e, quindi, omettendo di dichiarare e liquidare l'imposta afferente alle operazioni poste in essere nel corso dell'esercizio. L'importo evaso è stato ricostruito dai militari operanti sulla base non già sulla base di "presunzioni tributarie" (come lamenta la difesa), ma sulla scorta dei dati risultanti dalla documentazione contabile, dei documenti fiscali e delle movimentazioni bancarie della fallita (cfr. ff. 18 e ss. e 36-37 del p.v.c. della G.d.F. di Cassino).

A dimostrare la strumentale interposizione di - oltre che la riconducibilità della società al medesimo gruppo familiare - sono una serie di circostanze indiziarie di grave, precisa e

univoca concludenza (cfr., sul punto, segnalazione d'iniziativa della Guardia di Finanza di Novara f. 6 e ss. e p.v.c. G.d.F. Cassino f. 21 e ss.):

- l'intera gestione amministrativa di tutte le società del gruppo veniva curata direttamente e unicamente presso gli uffici della sede operativa della in Garbagna Novarese; presso detti uffici sono stati rinvenuti una serie di timbri che riportano gli estremi di varie società riconducibili alla
- sebbene la avesse concesso in locazione a terzi tutti gli automezzi della sua flotta e si avvalesse delle prestazioni svolte dal personale alle dipendenze di altre società italiane ed estere, l'effettiva gestione dell'attività di trasporto per conto terzi aveva continuato sostanzialmente a fare capo sempre e comunque alla stessa: presso la sede della infatti, è stata rinvenuta diversa documentazione riferibile al pagamento di multe per contravvenzioni al codice della strada, pedaggi autostradali, prenotazione di revisioni, oltre a numerosi originali di libretti di circolazione di rimorchio semirimorchi; presso la stessa sede, inoltre, era presente un'officina attrezzata per la manutenzione o la riparazione degli automezzi;
- le commesse dei servizi di trasporto, benché affidate a diverse società del gruppo, venivano acquisite e sviluppate dal solo personale presente presso la sede operativa di Garbagna Novarese; presso la sede della infatti, esisteva un'apposita sala di controllo, nella quale venivano coordinate tutte le attività concernenti le spedizioni, sia di natura cartolare, sia di natura organizzativa, come pure venivano costantemente seguiti i trasporti in tempo reale, con il ricorso a sistemi di rilevazione satellitare;
- il personale dipendente, sia di origine italiana che straniero, formalmente assunto da altre società del gruppo, di fatto era direttamente gestito e coordinato dai fratelli Lovison o da persone da questi ultimi delegate; il personale dipendente straniero veniva alloggiato in locali adibiti a dormitorio presso la stessa o l'interno di automezzi della stessa
- nel corso delle perquisizioni domiciliari nei confronti dei della società e di altre società del gruppo sono stati rinvenuti agende e/o appunti cui emerge chiaramente che gli stessi controllavano e seguivano con attenzione l'andamento di tutte le società orbitanti nella loro sfera di interesse;
- negli anni d'imposta 2007 e 2008 la fatturava in vendita solo ed esclusivamente a società del gruppo amministrate dai (e amministrate da nonché società polacca amministrata da cfr. elenchi fatture emesse da *sub* all'10/9 e 10/10 alla relazione del curatore): i rapporti con i "veri" clienti del gruppo quindi, erano tenuti e gestiti da altre società del gruppo, rispetto alle quali la società svolgeva soltanto funzione "ancillare" e di supporto, interponendosi tra le

stesse e i clienti al solo scopo di consentire alle prime indebiti vantaggi fiscali e contributivi, come correttamente ricostruito dalla G.d.F. e dal curatore.

Come annotato dal curatore fallimentare, del resto, era la stessa "impressionante genericità della descrizione dei cespiti aziendali" ceduti in affitto dalle società alla a denotare il fatto che, in realtà, le tre società fossero "espressione di un'unica realtà imprenditoriale, che, grazie all'utilizzo di numerosi schermi societari, era stata artatamente frazionata sul piano formale e giuridico per perseguire scopi illeciti" (cfr. relazione curatore fallimentare avv. Andrea Merlo, p. 4)>> (pagg. 13 – 15 della sentenza qui i esame).

La Corte territoriale, poi, rispondendo alle obiezioni difensive in punto sussistenza del fatto-reato contestato, ha evidenziato come sia ininfluente che le operazioni "inesistenti" cui fa riferimento il capo d'imputazione fossero - per effetto della fittizia interposizione della - "soggettivamente" inesistenti e non "oggettivamente" inesistenti.

Infatti, ha precisato, <<non si tratta qui di accertare la sussistenza di reati tributari, quanto di valutare la riconducibilità del sistema operativo delineato alla fattispecie di bancarotta contestata. Sotto questo profilo, non vi è alcun dubbio che l'utilizzo strumentale di , quale società interposta fittiziamente tra le fornitrici estere e le società realmente erogatrici delle prestazioni fatturate, al solo fine di far conseguire a queste ultime (le società) indebiti benefici fiscali, costituisca "operazione dolosa" causativa del dissesto della stessa : il meccanismo fraudolento orchestrato a vantaggio delle società "beneficiarie", infatti, richiedeva necessariamente, quale condizione di funzionamento, che la società interposta (nella specie la) non versasse l'IVA dovuta. La società, in tal modo, veniva consapevolmente votata al fallimento, essendo sin troppo facile prevedere che l'inesorabile e incontenibile deflagrazione del debito fiscale, con il notorio corollario di interessi di mora e sanzioni di notevole rilievo, la conducesse al dissesto>> (pag. 15 della sentenza).

La Corte territoriale ha poi evidenziato che alle descritte operazioni illecite <<si aggiungevano ulteriori, gravi e costanti violazioni delle regole inerenti alla corretta gestione societaria, tali da condurre inevitabilmente al fallimento e da integrare la fattispecie delittuosa contestata: la sistematica evasione dell'IVA, infatti, si accompagnava all'altrettanto sistematica omissione del versamento delle ritenute effettuate sulle retribuzioni dei dipendenti, a gravi e ripetute violazioni degli obblighi contributivi (fatti tutti accertati dalla G.d.F. e risultanti dalle informative in atti e dalla relazione del curatore) e alla gestione di un'attività commerciale non informata a criteri di economicità, ma esclusivamente asservita agli interessi del "gruppo". Così è, in particolare, per l'assunzione di costi per servizi resi nell'interesse di altre società del gruppo, senza la possibilità di ritenere per sé gli utili dell'attività svolta: costi che non venivano riaddebitati integralmente alle società beneficiarie dei servizi e che ingeneravano, con il loro progressivo accumularsi, consistenti perdite in capo alla (cfr. relazione del curatore, 33-37 e allegati ivi richiamati)>> (pagg. 15 – 16 della sentenza).

2.2. E' del tutto evidente come la Corte territoriale abbia ripercorso, con una valutazione puntuale delle risultanze processuali, l'iter argomentativo utile all'affermazione di

responsabilità degli imputati per il reato di bancarotta impropria come contestato nel capo di imputazione sub n. 1, che –come si è visto- è sotto-articolato in più punti e contempla con chiara specificità le modalità con le quali è stato causato il dissesto della società

Va qui ricordato che l'art 223, secondo comma, n. 2 legge fallimentare prevede due autonome fattispecie criminose; esse, dal punto di vista oggettivo, non presentano sostanziali differenze, mentre, da quello soggettivo, vanno tenute distinte: infatti, nella ipotesi di causazione dolosa del fallimento questo è voluto specificamente, mentre nel fallimento conseguente ad operazioni dolose esso è solo l'effetto di una condotta volontaria, ma non intenzionalmente diretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il soggetto attivo dell'operazione ha accettato il rischio della stessa. La prima fattispecie è dunque a dolo specifico, mentre la seconda è a dolo generico.

In ragione di ciò, da tempo questa Corte ha avuto modo di affermare che non cade in contraddizione il giudice di merito che ritenga insussistente il dolo (specifico) diretto alla causazione del fallimento e, al contempo, ravvisi il dolo (generico) in relazione a singole operazioni che hanno determinato il fallimento (Sez. 5, n. 11945 del 22/09/1999, de Rosa G ed altri, Rv. 21485601; Sez. 1, n. 7136 del 25/04/1990, De Sena, Rv. 18435901).

Va pure ricordato che questa Corte ha già avuto modo di dichiarare la manifesta infondatezza della questione di illegittimità della norma, affermando che la fattispecie configura un reato la cui condotta è certamente a forma libera, ma adeguatamente definita nella sua identità da una serie di indici terminologici sufficientemente determinati: "la definizione dell'elemento materiale, in connessione alla configurazione di un reato proprio del ceto gestorio di una società commerciale, evidenzia come le 'operazioni' rilevanti siano esclusivamente quelle che si traducano in una attività attinente alla funzione che qualifica i soggetti attivi selezionati dalla norma incriminatrice. In secondo luogo il fatto che le operazioni debbano essere 'dolose' evoca immediatamente come l'atto di gestione debba essere posto in essere dall'autore tipico con abuso della propria carica ovvero contravvenendo ai doveri che la stessa gli impone, atteso che tale attributo – altrimenti del tutto inutile sotto il profilo tecnico-penalistico alla luce dell'art. 43 c.p. – evidenzia un connotato d'intrinseca illiceità della condotta, anche a prescindere dai suoi effetti" (così in motivazione Sez. 5, n. 15613 del 05/12/2014, Geronzi e altri, Rv. 26380401).

2.3. Nel caso in esame i giudici di merito hanno correttamente ritenuto configurabile l'ipotesi del fallimento determinato da operazioni dolose, incidenti anche solo sull'aggravamento del dissesto e sebbene esse non abbiano comportato un immediato depauperamento della società fallita.

Va infatti qui ribadito che nell'ipotesi di fallimento causato da operazioni dolose non determinanti un immediato depauperamento della società, la condotta di reato è configurabile quando la realizzazione di tali operazioni si accompagni, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, alla prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa (Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina e altri, Rv. 265510).

Insomma, nel caso di fallimento conseguente ad operazioni dolose non determinanti un immediato depauperamento della società, ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo deve essere ancora più pregnante l'accertamento in ordine alla rappresentazione da parte del soggetto attivo dell'azione nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con i propri doveri propri rispetto agli interessi dei creditori. Così è pacifico, per esempio, che le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, l. fall. possano consistere nel mancato versamento dei contributi previdenziali con carattere di sistematicità (Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, Bottiglieri, Rv. 27004601).

Questa Sezione ha poi chiarito che le operazioni dolose di cui all'art 223, comma secondo, n. 2, l. fall., attengono alla commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo nell'esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria della impresa e postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato.

E così si è ritenuta corretta la qualificazione di operazione dolosa data al protratto, esteso e sistematico inadempimento delle obbligazioni contributive, che, aumentando ingiustificatamente l'esposizione nei confronti degli enti previdenziali, rendeva prevedibile il conseguente dissesto della società (Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Prandini e altri, Rv. 26168401).

Si è altresì già affermata la configurabilità della fattispecie di fallimento cagionato da operazioni dolose anche con rifermento a società che avevano emesso fatture nei confronti di società c.d. "cartiere" nel quadro di una vicenda comunemente definita "truffa carosello", osservandosi che, poiché «il meccanismo della emissione di fatture per operazioni intracomunitarie inesistenti risponde ad una precisa finalità di violazione delle norme tributarie nazionali (nella prospettiva della generazione del credito di IVA, invece non spettante, verso lo Stato), è altrettanto logico ritenere che il perpetuarsi della operazione in frode all'Erario esponga (nel prevedibile caso di accertamento dei reati, nella specie concretizzatosi) le società protagoniste, a un dissesto di proporzioni tanto più rilevanti quanto più elevato siano il fatturato interessato dalle frodi e la percentuale di incidenza dello stesso sull'intero movimento di affari della società (così Sez. 5, n. 41055 del 04/07/2014, Crosta, in motivazione).

D'altronde, il reato in esame si sostanzia in un'eccezionale ipotesi di fattispecie a sfondo preterintenzionale, sicché l'onere probatorio dell'accusa si esaurisce nella dimostrazione della consapevolezza e volontà della natura "dolosa" dell'operazione alla quale segue il dissesto, nonché dell'astratta prevedibilità di tale evento quale effetto dell'azione antidoverosa, non essendo necessarie, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo, la rappresentazione e la volontà dell'evento fallimentare (Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa Di Risparmio Di Rieti

S.p.a. e altri, Rv. 24731501; si vedano anche Sez. 5, n. 38728 del 03/04/2014, Rampino, Rv. 26220701; Sez. 5, n. 2905 del 16/12/1998, Carrino G ed altri, Rv. 21261301).

E' infine opportuno rammentare i principi costantemente affermati da questa Corte, per i quali fra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e quello di bancarotta impropria per causazione del dissesto con operazioni dolose, ove contestati in relazione alla medesima procedura fallimentare, non è configurabile il concorso formale, rimanendo pertanto il secondo reato assorbito nel primo nel caso in cui la relativa condotta sia individuata nell'imputazione con riguardo agli stessi fatti addebitati nell'accusa di bancarotta fraudolenta (Sez. 5, n. 44103 del 27/06/2016, Ferlaino, Rv. 268207).

Le operazioni dolose incriminate in quanto causa del dissesto, per acquisire autonoma rilevanza penale ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2 legge fall., devono in altre parole consistere in fatti diversi da quelli contestati nell'imputazione di bancarotta fraudolenta, in termini tali da integrare un concorso materiale con questi ultimi (Sez. 5, n. 533 del 14/10/2016, Zaccaria, Rv. 269019).

Ne consegue, per quanto specificamente interessa nella situazione in esame, che una condotta distrattiva, addebitata quale reato di bancarotta fraudolenta (come quella di cui al capo 2), non può di per sé essere valutata anche quale operazione dolosa ai fini della diversa imputazione di bancarotta impropria (Sez. 5, n. 24051 del 15/05/2014, Lorenzini, Rv. 260142; Sez. 5, n. 34559 del 19/05/2010, Biolè, Rv. 248167); imputazione che, in mancanza di fatti ulteriori individuabili come fattori che abbiano concorso a cagionare il dissesto, sarà pertanto assorbita in quella di cui all'art. 216 legge fall.

2.4. Ciò premesso, va ribadito che nel caso di specie non si ravvisa alcuna violazione dell'art. 521 cod. proc. pen.

Come si è visto agli imputati era stato contestato di aver posto in essere (nelle loro rispettive qualità) le operazioni indicate nel capo 1).

In relazione a tali contestazioni gli imputati si sono difesi nel corso di tutto il processo, che –è bene evidenziare- è stato trattato con il rito abbreviato.

Anche nella sentenza di primo grado, sebbene in una sintetica motivazione, si è ritenuto che il reato contestato sia stato commesso <<attraverso l'utilizzo della fallita (anche) come cartiera a favore di altra società del gruppo in sistematiche "frodi carosello" che si è realizzata – con dolo intenzionale e a prescindere dal rilievo anche penale tributario della azione strumentale – la fondamentale condotta che ha cagionato il dissesto della società (nel momento in cui l'Erario ha "presentato il conto"), frattanto utilizzata dai anche per immotivati consistenti prelievi di denaro che ne hanno azzerato il patrimonio>> (pag. 4 della sentenza ddel G.U.P.).

Il giudice di primo grado ha poi ritenuto provato, sulla base degli atti acquisiti, che: la società aveva sistematicamente omesso di versare, durante tutta la sua vita operativa (2007 – 2008), l'IVA, le ritenute alla fonte, nonché i contributi INPS e INAIL dei quattro dipendenti; aveva sistematicamente violato le norme (fiscali, previdenziali, assicurative, lavoristiche) che presiedono alla corretta gestione d'impresa; "violazioni tutte preordinate esclusivamente al

conseguimento di ingenti utili occulti, i cui finali "fruitori" erano i signori direttamente o tramite le varie società del "gruppo"; era stata finanziata "da alcune società del "gruppo" (specie da) con frequenti bonifici" per consentire lo svolgimento dell'attività di trasporto in conto terzi e, al tempo stesso, fatta oggetto di "significativi "drenaggi" di denaro contante": sul conto corrente aperto presso un'agenzia di risultano consistenti e frequentissimi prelievi in danaro per importi oscillanti tra € 5.000 e € 20.000, quasi sempre eseguiti da una dipendente di su delega del solo nel periodo dal 26.9.08 al 7.1.08 i prelievi - privi di alcuna giustificazione - ammontano a € 950.000; aveva fatturato "le proprie prestazioni (non ai clienti "veri") ma solo ad altre società del gruppo (quindi con fatture soggettivamente inesistenti), accumulando debiti tributari (e corrispettivi crediti per le società del gruppo) che ovviamente non ha mai onorato".

Insomma, già nella sentenza di primo grado la condotta di bancarotta impropria di cui al capo 1) è stata delineata nell'ipotesi di causazione del dissesto per effetto di operazioni dolose.

E in relazione a tale prospettazione gli imputati hanno avuto la piena possibilità di esercitare il diritto di difesa, che, quindi, non ha subito alcun pregiudizio dalle ulteriori valutazioni effettuate dalla Corte territoriale, atteso che esse risultano pienamente corrispondenti al capo di imputazione e alle risultanze probatorie.

Insomma, la Corte territoriale non ha operato alcuna riqualificazione giuridica dei fatti contestati, limitandosi ad integrare – anche in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto - la sintetica motivazione della sentenza di primo grado.

2.5. Risulta dunque improprio il richiamo della difesa ai principi affermati dalla Corte EDU nella sentenza del 11 dicembre 2007, con la quale si è affermato il diritto dell'imputato di essere informato in modo dettagliato non solo dei motivi dell'accusa, ma anche della qualificazione giuridica attribuita ai fatti oggetto di accusa.

D'altronde questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la diversa qualificazione del fatto effettuata dal giudice di appello non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, anche alla luce della regola di sistema espressa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU 11 dicembre 2007,), consentendo all'imputato di contestarla nel merito con il ricorso per cassazione. (Sez. 2, n. 17782 del 11/04/2014, Salsi, Rv. 25956401).

Peraltro è opportuno qui sinteticamente evidenziare che in materia è intervenuta di recente nuovamente la Corte Europea, con sentenza del 22 febbraio 2018 (c.d. 2), ribadendo che certamente la "equità" deve essere valutata alla luce del procedimento nel suo complesso e che l'articolo 6, par. 3, lettera a), della Convenzione Europea sottolinea la necessità di un'estrema cura nel notificare l'accusa alla persona interessata.

La citata norma, infatti, riconosce il diritto dell'accusato di essere informato non solo del fondamento dell'accusa, ossia dei fatti materiali che gli sono addebitati e su cui si basa l'accusa, ma anche della qualificazione giuridica data a questi fatti, in modo dettagliato.

Tuttavia, ha osservato la Corte che le disposizioni del citato articolo 6 non impongono alcuna forma particolare riguardo al modo in cui l'imputato deve essere informato della natura e del fondamento della accusa contro di lui. Ha quindi sottolineato come il diritto di essere informati sulla natura e sul fondamento dell'accusa debba essere valutato alla luce del diritto dell'accusato di preparare la sua difesa.

Nel caso in esame, come si è visto, gli imputati hanno avuto la possibilità di esercitare pienamente il loro diritto di difesa a fronte di un articolato e dettagliato capo di imputazione, nonché dell'indicazione specifica da parte dei giudici di merito delle fonti di prova valutate e delle conseguenti argomentazioni poste a fondamento dell'affermazione della responsabilità.

Al riguardo, va rammentato che per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051, in una fattispecie relativa a contestazione del delitto di bancarotta post-fallimentare qualificato come bancarotta prefallimentare).

3. I restanti motivi di ricorso (dal terzo al settimo) presentati da possono essere esaminati congiuntamente, afferendo tutti – sotto diversi profili – a vizi di motivazione della sentenza impugnata rispetto alle doglianze formulate con l'atto di appello.

3.1. Quanto alla indicazione del ruolo svolto dall'amministratore di diritto) e da quelli di fatto (i figli) e delle prove poste a fondamento della penale responsabilità dell'imputato, la motivazione si presenta logica e coerente nel punto in cui precisa che <<dalle verifiche effettuate dal curatore, dalle stesse dichiarazioni di e da quelle di [liquidatore della società dal 21.11.2008 al 16.04.2009] emergono la titolarità e l'esercizio di effettivi poteri amministrativi in capo all'imputato, anche attraverso il "prestanome" ; emerge altresì il controllo e la gestione delle operazioni bancarie, effettuate direttamente dall'imputato o tramite "incaricati". Non vi è ragione di dubitare dell'attendibilità di ; non risultano motivi di astio che possano averlo indotto ad accusare ingiustamente gli imputati; le sue dichiarazioni trovano conferma nelle risultanze investigative e, comunque, non sono state oggetto di contestazione da parte degli imputati>> (pag. 11 della sentenza impugnata).

La Corte territoriale ha analiticamente indicato le risultanze processuali in base alle quali il ruolo di non sia stato solo "formale" (pagg. 10 e 11 della sentenza): <<Quanto a risulta provato con certezza (dalla relazione del curatore fallimentare ed allegati, oltre che dagli atti d'indagine della G.d.F.) il ruolo di amministratore

unico rivestito dalla costituzione della società fino al 21.11.2008 e di liquidatore dal 16.4.2009 al fallimento; è appena il caso di aggiungere, che né l'imputato (nel corso della procedura fallimentare o nel procedimento penale), né la difesa hanno mai anche solo contestato la titolarità della carica e/o l'esercizio effettivo dei poteri connessi alla stessa. Che non si trattasse, del resto, di mero prestanome o "testa di legno" è dimostrato dal tenore delle sue interlocuzioni con il curatore fallimentare e dalla piena conoscenza delle vicende societarie dimostrate nell'occasione (cfr. relazione ex art. 33 l. fall. in atti (cfr. p. 5 e 8 e verbale dichiarazioni sub all. 7); l'imputato, pur dichiarando di essersi "occupato come amministratore solamente della e non delle altre società del gruppo, "che invece erano amministrati dai miei figli , ha mostrato piena conoscenza delle modalità operative della società, che "gestiva un'azienda costituita da oltre 400 camion in regime di affitto di azienda" (azienda della cui la fatturava), delle cause della crisi, della situazione economica e patrimoniale della società.

Altrettanto eloquenti sul ruolo gestionale effettivo di e mai smentite dall'interessato, risultano le dichiarazioni del signor liquidatore per un breve periodo, dal 21.11.2008 al 16.4.2009- Sentito il 6.10.2009 dal curatore fallimentare, il signor ha raccontato di essere stato coinvolto nella . proprio dal signor che, sapendolo disoccupato, gli aveva proposto di lavorare per la società; egli si prestò "anche ad acquistare dal le quote della società, dato che questo passaggio formale era ritenuto indispensabile per i compiti che gli sarebbero stati affidati"; e sempre da riceveva gli "ordini": "sostanzialmente mi limitavo ad eseguire gli ordini che venivano di volta in volta impartiti dal signor alludo al , anche se presso la sede di vi erano anche i figli di questi, Il vero "capo" era ma anche i figli erano operativi nell'ambito della società". Preciso che quando parlo della società, mi riferisco ad un contesto in cui sostanzialmente si confondevano l'attività di e della e del suo gruppo.... Specifico che non ho mai eseguito alcuna operazione bancaria per la dato che di tutto questo si occupava direttamente il da quest'incaricato" (cfr. dichiarazioni sub all. 8 alla relazione del curatore).

Insomma, il ruolo di non era certamente quello di "testa di legno".

Non risulta peraltro qui superfluo ribadirsi che, in tema di bancarotta fraudolenta, mentre con riguardo a quella documentale per sottrazione o per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita (cosiddetto 'testa di legno'), atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture, non altrettanto può dirsi con riguardo all'ipotesi della distrazione, relativamente alla quale non può, nei confronti dell'amministratore apparente, trovare automatica applicazione il principio secondo il quale, una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità dell'imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione ad essi data, legittima la presunzione della dolosa sottrazione, dal momento

che la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto (Sez. 5, n. 19049 del 19/02/2010, Succi e altri, Rv. 24725101; Sez. 5, n. 28007 del 04/06/2004, Squillante, Rv. 22871301).

Come si è visto, i giudici di merito hanno dato ampiamente conto delle risultanze processuali comprovanti il ruolo attivo tenuto da anche nelle condotte di bancarotta patrimoniale.

Peraltro, non si può trascurare che l'amministratore di diritto risponde unitamente all'amministratore di fatto per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo di impedire, essendo sufficiente, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza che l'amministratore effettivo distragga, occulti, dissimuli, distrugga o dissipi i beni sociali, la quale non può dedursi dal solo fatto che il soggetto abbia accettato di ricoprire formalmente la carica di amministratore; tuttavia allorchè si tratti di soggetto che accetti il ruolo di amministratore esclusivamente allo scopo di fare da prestanome, la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) o l'accettazione del rischio che questi si verifichino (dolo eventuale) possono risultare sufficienti per l'affermazione della responsabilità penale (Sez. 5, n. 7332 del 07/01/2015, Fasola, Rv. 262767; Sez. 5, n. 7208 del 26/01/2006, Filippi ed altro, Rv. 233637).

3.2. Quanto al lamentato vizio di motivazione in ordine all'accertamento del nesso causale tra condotta e dissesto, la Corte d'Appello ha -come si è già visto- analiticamente indicato (pag. 13 e seguenti della sentenza impugnata) <<le circostanze indiziarie di grave, precisa e univoca concludenza dimostrative della strumentale interposizione di >>.

Ha, quindi, correttamente osservato che non può revocarsi in dubbio la circostanza per cui <<l'utilizzo strumentale di C.L.S., quale società interposta fittiziamente tra le fornitrici estere e le società realmente erogatrici delle prestazioni fatturate, al solo fine di far conseguire a queste ultime (le società) indebiti benefici fiscali, costituisca "operazione dolosa" causativa del dissesto della stessa il meccanismo fraudolento orchestrato a vantaggio delle società "beneficiarie", infatti, richiedeva necessariamente, quale condizione di funzionamento, che la società interposta (nella specie) non versasse l'IVA dovuta. La società, in tal modo, veniva consapevolmente votata al fallimento, essendo sin troppo facile prevedere che l'inesorabile e incontenibile deflagrazione del debito fiscale, con il notorio corollario di interessi di mora e sanzioni di notevole rilievo, la conducesse al dissesto>>.

Si è già sopra riportata l'ampia motivazione della sentenza qui in esame sulle operazioni dolose poste in essere e causative del dissesto (ovvero del suo aggravamento).

Le doglianze sul punto come formulate dai ricorrenti e le correlate indicazioni di altre cause del dissesto (debiti per mancato pagamento di forniture) si risolvono in una inammissibile pretesa di rivalutazione dei fatti e delle prove.

Peraltro sul punto va ricordato che, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta impropria prevista dall'art. 223, secondo comma, n. 2, R.D. 16 maggio 1942, n. 267, non interrompono il

nesso di causalità tra l'operazione dolosa e l'evento, costituito dal fallimento della società, né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente del dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 cod. pen., né il fatto che l'operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto, poichè la nozione di fallimento, collegata al fatto storico della sentenza che lo dichiara, è ben distinta da quella di dissesto, la quale ha natura economica ed implica un fenomeno in sè reversibile. (Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu e altro, Rv. 26218901).

Si è pure già detto che il reato in esame rappresenta un'ipotesi residuale, per la quale il legislatore non ha optato per una precisa tipizzazione, bensì per la previsione di condotte non riconducibili a quelle già espressamente contemplate nella legge fallimentare, contraddistinte ed unificate da una comune conseguenza: la causazione del fallimento.

Le operazioni dolose, quindi, sono tali perché sono intrinsecamente pericolose per la salute economico finanziaria dell'impresa e abbiano contribuito in termini eziologici alla causazione del fallimento (si veda in motivazione Sez. 5, n. 24051 del 15/05/2014, e altro, Rv. 26014201).

E' allora evidente che l'analisi dei giudici di merito debba essere rigorosa sul piano probatorio, perché la norma richiede una valutazione severa del profilo causale tra azione e fallimento.

Sul punto la sentenza in esame risulta esaustiva, così come più volte sottolineato anche nel riportare il testo della motivazione.

Essa ha fatto correttamente riferimento alle fonti di prova, tra le quali v'è soprattutto la relazione ex art. 33 legge fallimentare, la cui piena ed indiscussa utilizzabilità è dovuta anche alla scelta del rito abbreviato fatta dagli imputati.

Questa Corte ha già più volte chiarito che le relazioni e gli inventari redatti dal curatore fallimentare sono ammissibili come prove documentali in ogni caso e non solo quando siano ricognitivi di una organizzazione aziendale e di una realtà contabile, atteso che gli accertamenti documentali e le dichiarazioni ricevute dal curatore costituiscono prove rilevanti nel processo penale, al fine di ricostruire le vicende amministrative della società (Sez. F, n. 49132 del 26/07/2013, De Seriis e altri, Rv. 25765001; precedenti conformi: n. 6887 del 1999, Rv. 213607; n. 39001 del 2004, Rv. 229330).

Del tutto irrilevante, poi, è la doglianza difensiva relativa al fatto che il curatore abbia riportato nella relazione una serie di dati ricavabili dalle comunicazioni di notizia di reato della Guardia di Finanza.

E' del tutto evidente che tali dati siano evincibili anche dagli atti redatti dalla polizia giudiziaria, che – si ripete- sono a loro volta utilizzabili nel presente processo in ragione del rito abbreviato.

3.3. Le argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale si rivelano immuni da censure anche in relazione alla motivazione sulla affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, atteso che – ad integrazione della motivazione articolata dal giudice di primo grado – a pagina 21 della sentenza impugnata si legge che, a fronte delle risultanze probatorie, mai contestate dalla difesa e costituite dagli accertamenti

effettuati dal curatore fallimentare e dai militari della Guardia di Finanza, emergono <<consistenti e frequentissimi prelievi [dai conti correnti della società] in denaro per importi oscillanti tra € 5.000 e € 2.000, quasi sempre eseguiti da una dipendente di su delega del sig. solo nel periodo dal 26.9.08 al 7.1.08, vi sono prelievi per il considerevole ammontare di € 950.000, privi di alcuna giustificazione>>.

È sulla base di tale circostanze, unitamente al contesto di generale inattendibilità e carenza delle scritture contabili della società fallita, nonché al sistematico utilizzo della medesima società per finalità estranee agli scopi sociali e in totale spregio degli interessi dei suoi creditori, che la Corte territoriale ha, correttamente, individuato la prova della fraudolenta distrazione contestata.

Ancora, il giudice di secondo grado, in ossequio alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, ha fornito adeguata motivazione sulle doglianze difensive articolate con l'atto d'appello, precisando che <<non è affatto necessario che il giudice argomenti [...] circa la sorte del denaro prelevato dai conti correnti della società, la consegna dello stesso all'imputato, la destinazione a suo uso personale e/o comunque pregiudizievole ai creditori>>.

Infatti, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei suddetti beni (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Ghirardelli, Rv. 262740; Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Zanettin, Rv. 255385).

La Corte territoriale ha quindi sottolineato come nel caso in esame mai alcuna spiegazione è stata fornita dagli imputati (al curatore o nel corso del processo) in ordine alla sorte del denaro prelevato dai conti correnti sociali; né è mai stato anche solo prospettato, da parte dei medesimi, alcun abuso dei delegati ai prelievi.

Né appare conferente quanto dedotto dalla difesa circa la mancanza di prova della "situazione finanziaria generale" all'epoca dei detti prelevamenti dai conti aziendali, sì da poter delineare l'eventuale pregiudizio per i creditori.

Va in proposito ricordato che il reato di bancarotta fraudolenta è reato di pericolo (*ex multis* Sez. 5, n. 11633 del 8 febbraio 2012, Lombardi Stronati, Rv. 252307), nel senso che, essendo l'oggetto della tutela identificabile nell'interesse dei creditori all'integrità dei mezzi di garanzia, l'art. 216 legge fall. prende in considerazione non solo la sua effettiva lesione dovuta al cagionamento di un danno al ceto creditorio - che non è elemento costitutivo della fattispecie tipizzata e che invero rileva esclusivamente ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui al primo comma del successivo art. 219 - bensì anche il pericolo conseguente alla mera possibilità che questo si verifichi.

Pertanto, sul versante dell'elemento soggettivo del reato, il dolo necessario per la configurabilità della bancarotta patrimoniale è quello generico, integrato dalla volontà di distaccare il bene oggetto di distrazione dal patrimonio della fallita nella prevedibilità del pericolo che tale operazione può determinare per gli interessi dei creditori. In altri termini è sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell'attività distrattiva sia

assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione di causarlo o che la finalità di determinarlo colori il dolo del reato come specifico (Sez. 5, n. 51715 del 05/11/2014, Rebuffo, Rv. 261739; Sez. 5, n. 9807 del 13 febbraio 2006, Caimmi ed altri, Rv. 234232).

Anche di recente questa Sezione ha ribadito che il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è un reato di pericolo concreto, in cui l'atto di depauperamento deve risultare idoneo ad esporre a pericolo l'entità del patrimonio della società in relazione alla massa dei creditori e deve permanere tale fino all'epoca che precede l'apertura della procedura fallimentare (Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, Rv. 26956201).

Ove invece si legga nell'argomentazione della difesa il riferimento al presupposto della necessaria presenza, fra gli elementi costitutivi dei reati di bancarotta, della volontà di cagionare il dissesto dell'impresa fallita, si tratta di una tesi infondata.

E' noto come questa Corte abbia di recente sottolineato che il fallimento è estraneo all'offesa tipica del reato ed alla sfera di volizione del soggetto agente, costituendo una condizione obiettiva di punibilità (Sez. 5, n. 13910 del 08/02/2017, Santoro, Rv. 269388; Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804).

Ma anche nella giurisprudenza che ritiene il fallimento elemento costitutivo della bancarotta prefallimentare rimangono irrilevanti i profili della sussistenza o meno di un rapporto causale fra la condotta distrattiva ed il dissesto e della consapevolezza di ciò da parte dell'autore della condotta, la cui lesività è integrata dal depauperamento del patrimonio dell'impresa (Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Ghirardelli, Rv. 262741; Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Tanzi, Rv. 261942; Sez. 5, n. 47616 del 17/07/2014, Simone, Rv. 261683; Sez. 5, n. 26542 del 19/03/2014, Riva, Rv. 260690).

Peraltro, ampiamente superato (ed isolato) rimane l'orientamento intepretativo che aveva affermato che nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione lo stato di insolvenza che dà luogo al fallimento costituisce elemento essenziale del reato, in qualità di evento dello stesso e pertanto deve porsi in rapporto causale con la condotta dell'agente e deve essere, altresì, sorretto dall'elemento soggettivo del dolo (Sez. 5, n. 47502 del 24/09/2012, Corvetta e altri, Rv. 25349301).

3.4. Non si riscontrano vizi motivazionali neppure con riferimento alla condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale.

A fronte delle generiche doglianze difensive, nella sentenza impugnata si legge che gli esiti degli accertamenti della Guardia di Finanza, nonché le valutazioni del liquidatore, <<sono inequivocabili e non sono affatto contestati dagli imputati, nonostante risulti con chiarezza e precisione – tanto dagli atti della P.G. (cfr. p.v.c. G.d.F. Cassino f. 15), quanto dalla relazione del curatore fallimentare (pp. 6-7, 21 e ss., 36) – natura e gravità delle carenze riscontrate nella tenuta dei libri e della documentazione contabile. [...] Nel caso di specie, una così estesa e prolungata omissione della tenuta delle fondamentali scritture contabili (si pensi al libro

giornale, al registro IVA per tutto l'anno 2008, ai mastrini contabili, totalmente mancanti per gli anni 2007-2008), mai neppure giustificata dagli imputati, è incompatibile con una ipotesi di trascuratezza colposa, considerata anche la notevole dimensione organizzativa dell'impresa gestita dalla società fallita, ben attestata dalle movimentazioni finanziarie sui suoi conti e dall'entità ingente del passivo accumulato. A convincere di un volontario inadempimento, nella consapevolezza di un'impossibilità futura di ricostruire esattamente patrimonio e movimentazione degli affari sociali, è, del resto, anche la natura delle ulteriori anomalie riscontrate (in primis le false fatturazioni) e la ragione delle stesse, chiaramente tese a nascondere la fittizia interposizione di al fine di agevolare alcune delle società del gruppo la fraudolenta spoliazione di cui è stata oggetto (attraverso ingenti distrazioni) e, la sua totale strumentalizzazione a logiche e interessi estranei a quelli sociali>> (pagg. 22- 23 della sentenza impugnata).

Come è evidente la Corte territoriale ha ampiamente motivato anche in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, escludendo l'ipotesi difensiva della configurabilità della fattispecie meno grave di cui all'art. 217 legge fallimentare.

In proposito è utile ribadire che, a differenza del reato di bancarotta semplice in cui l'illiceità della condotta è circoscritta alle scritture obbligatorie ed ai libri prescritti dalla legge, l'elemento oggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale riguarda tutti i libri e le scritture contabili genericamente intesi, ancorché non obbligatori; in quest'ultima ipotesi, si richiede, inoltre, il requisito dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito, elemento, invece, estraneo al fatto tipico descritto nell'art. 217, comma secondo, l. fall.. Diverso è, infine, l'elemento soggettivo, costituito nell'ipotesi di bancarotta semplice indifferentemente dal dolo o dalla colpa, mentre nell'ipotesi di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, prima parte, l. fall. dal dolo generico. (Sez. 5, n. 55065 del 14/11/2016 - dep. 28/12/2016, Incalza, Rv. 26886701).

3.5. Infine, la sentenza impugnata offre logica, sufficiente e coerente motivazione anche in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, infatti, la Corte territoriale, condividendo e integrando la motivazione elaborata dal giudice di primo grado, ha compiutamente risposto alle analoghe doglianze difensive formulate con l'atto di appello (pagg. 26 – 27 della sentenza).

Sul punto, quindi, va precisato che costituisce *ius receptum,* alla stregua di consolidata interpretazione di questa Corte, il principio per cui la determinazione della misura della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se la relativa statuizione è sorretta da congrua e logica motivazione (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596; Sez. 2, n. 6274 del 14/12/1976, Carriero, Rv. 135913).

Peraltro, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice

può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone e altri, Rv. 249163; Sez. 2, n. 8207 del 24/03/1983, Alesci, Rv. 160611): tanto perché si tratta di un giudizio di fatto, che consente al giudice di dare conto dei criteri utilizzati per farvi luogo indicando le sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione.

A questo orientamento si è correttamente conformata la Corte di appello valorizzando, quanto alla graduazione della pena, la gravità dei fatti ascritti agli imputati e la loro personalità, nonché, ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche, l'ammontare del danno patrimoniale procurato.

3.6. In conclusione, tenuto conto della motivazione della sentenza impugnata – priva di carenze logico-giuridiche ed immune da vizi argomentativi – i motivi di ricorso nell'interesse di qui in esame appaiono del tutto reiterativi delle doglianze avanzate in sede di appello e, quindi, palesemente generici.

E, in proposito, va ricordato che è inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità>> (Sez. 1 n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 6, n. 8700 del 21/1/2013, Leonardo e altri, Rv. 254584).

4. I ricorsi presentati nell'interesse di e in quanto sostanzialmente sovrapponibili, possono essere esaminati congiuntamente, nonché – per quanto attiene alle deduzioni formulate in maniera pressoché identica ad alcuni dei motivi del ricorso di – richiamando le argomentazioni sopra già svolte.

4.1. Così, quanto alla dedotta violazione dell'art. 521 cod,. proc. pen., per la asserita riqualificazione operata dalla Corte territoriale direttamente in sentenza dei fatti contestati (primo motivo di ricorso presentato nell'interesse di), valgono le osservazioni formulate in relazione all'identica censura mossa con il secondo motivo del ricorso di (si veda sopra paragrafo n. 2).

4.2. Analogo richiamo alle argomentazioni sopra sviluppate in ordine al ricorso presentato nell'interesse di quest'ultimo ricorrente va fatto con riferimento ai denunziati vizi motivazionali della sentenza impugnata, rispetto alle censure dedotte con l'atto di appello e, in

particolare, per quanto attiene all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, alla sussistenza dell'elemento soggettivo e di quello oggettivo delle due fattispecie, al nesso eziologico tra le condotte contestate agli imputati e il dissesto della società, al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

5. Esulano, invece, dai motivi di ricorso proposti nell'interesse e meritano, quindi, autonoma valutazione, le doglianze formulate in relazione alla qualifica di amministratore di fatto e alla determinazione degli aumenti di pena per le aggravanti contestate.

5.1. Quanto alla responsabilità penale dei in qualità di amministratori di fatto della le doglianze difensive risultano del tutto generiche, perché non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata.

La Corte territoriale, sempre integrando la motivazione resa dal giudice di primo grado, ha indicato in maniera analitica i gravi, precisi e univocamente concludenti indizi (tra cui, le dichiarazioni del liquidatore; i riscontri acquisiti all'esito delle perquisizioni; le dichiarazioni di due fornitori di l'operatività degli imputati sui conti della società fallita della ingerenza degli imputati nella gestione della società fallita) da cui emerge la prova <<dell'esercizio continuativo e significativo, da parte dei di poteri e attribuzioni tipici dell'amministratore: dalla gestione e dal coordinamento del personale dipendente della al controllo sull'andamento dell'attività sociale (della come di tutte le società del gruppo); dalla scelta dei circuiti e dell'ammontare delle fatturazioni alla operatività sui conti correnti bancari della fallita. Soprattutto, vi è prova del concorso dei medesimi (al di là delle cariche formali rivestite nelle varie società del gruppo) nella gestione accentrata e coordinata delle società del gruppo facente capo alla loro famiglia, in vista del perseguimento di uno scopo di profitto unitario e condiviso>> (pagg. 17- 19 della sentenza).

La Corte territoriale ha sottolineato come non possa cogliersi il ruolo dei fratelli Lovison e l'incidenza causale delle condotte contestate rispetto al dissesto se non considerando l'operatività complessiva delle società del gruppo facente capo alla e la peculiare posizione occupata, in tale contesto, dalla

Risultano in proposito del tutto inconferenti le argomentazioni difensive che richiamano il concorso dell'*extraneus*.

I giudici di merito hanno infatti affermato la responsabilità degli imputati "*in proprio*", quali amministratori di diritto (il padre) e di fatto (i figli) della società e, come tale, concorrenti nelle decisioni strategiche e operative riguardanti la sua gestione.

Nella sentenza di appello si legge: << Venendo ai figli di Pietro Lovison, i signori Francesco oltre a quanto riferito dal sig. (già di per sé significativo della intraneità dei medesimi nella gestione della società fallita, inestricabilmente collegata alle altre società del "gruppo'), soccorrono gli accertamenti della G.d.F. Si fa riferimento, in particolare, al processo verbale di constatazione della G.d.F. di Cassino, nei

confronti della in data 15.10.2010; al segnalazione d'iniziativa del Nucleo di P.T. della G.d.F. di Novara - riguardante la e numerose altre società della famiglia tra cui la - in data 16.12.2008; alla comunicazione di notizia di reato a carico degli odierni appellanti, in data 3.11.2009, della G.d.F. Compagnia di Cassino.

Dagli accertamenti esperiti dai militari della G.d.F., risulta l'esistenza di un rilevante numero di società facenti capo direttamente o indirettamente alla famiglia operanti in diversi settori commerciali (trasporti, immobili, manifatture industriali, recupero trattamento dei rifiuti, commercio dei derivati del petrolio), a partire dal 2004 in poi. La complessità dell'articolazione del gruppo societario è resa efficacemente dei quadri sinottici di cui a fogli 11-13 del p.v.c. della G.d.F. di Cassino. Per quel che più rileva in questa sede, merita evidenziare che controllavano e gestivano direttamente o indirettamente, tramite terze persone (come i coniugi e), un numero cospicuo di società beneficiarie (c.d. "*broker*") del sistema di frode carosello (tale è il caso di) o di società utilizzate strumentalmente per il perseguimento di tale obiettivo illecito (così è per le società estere del gruppo). Le società "*broker*", in particolare, erano società realmente operanti sul mercato, con una consolidata struttura commerciale e organizzativa, gestite da imprenditori esperti del settore, formalmente impeccabili dal punto di vista contabile-fiscale; società che, nonostante avessero i mezzi finanziari, logistici e commerciali per ottenere le necessarie forniture direttamente dai paesi produttori, intrattenevano gran parte dei loro rapporti economici con imprese di comodo e/o irregolari (società cartiere o interposte fittiziamente: c.d. "*missing trader*") ed erano destinatarie, in misura pressoché totale, del tornaconto dell'evasione fiscale realizzata.

Proprio come società interposta fittiziamente nei rapporti con altre società del gruppo operò all'interno di un disegno strategico unitario ascrivibile a tutti gli odierni imputati>> (pag. 11 – 12).

E' allora del tutto evidente come e i suoi figli abbiano operato in concorso, tutti in grado di condizionare la gestione e le soluzioni contabili di tutte le società del gruppo e quindi anche della fallita

A fronte di tale ricostruzione dei fatti e della loro coerente e logica analisi, le argomentazioni difensive risultano generiche e tutte versate in fatto, oltre che finalizzate ad una inammissibile rivalutazione delle prove in sede di legittimità.

5.2. Manifestamente infondate sono anche le doglianze in ordine alla determinazione degli aumenti di pena per le aggravanti contestate.

Infatti, la Corte territoriale ha compiutamente illustrato il ragionamento seguito (pagine 24 e 26) nella determinazione dell'entità complessiva della pena per tutti gli imputati, con la precisa individuazione della pena base (nella misura – di anni quattro di reclusione – già individuata dal primo giudice), dell'aumento per l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità, di

cui all'art. 219, comma 1, L. fall., dell'aumento per l'aggravante dei più fatti di bancarotta, *ex* art. 219, comma 2, L. fall., dell'aumento (esclusivamente per)
per la recidiva reiterata e della riduzione per il rito abbreviato.

In ogni caso, circa l'entità delle pene inflitte, va ribadito che la graduazione della pena, anche rispetto agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv 238851; conf., Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S, Rv. 269196; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142).

E, con specifico riferimento agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, va ribadito che opera la discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 27124301; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 25914201); circostanza quest'ultima non ricorrente nel caso in esame.

6. Alla stregua delle suesposte considerazioni, i ricorsi devono essere rigettati, con conseguente condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali.

P.T.M.

rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2017

Il consigliere estensore
Grazia Miccoli

Il Presidente
Carlo Zaza

Depositato in Cancelleria
Roma, lì 22 MAR. 2018
IL CANCELLIERE
Rosaria Cardin

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **GIEMMENEW.**

Roma, 22 marzo 2018

La presente copia si compone di 27 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 7.69